



PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE DISCIPLINANO L'ALLEVAMENTO DEI SUINI

DEFINIZIONI

«**Stabilimento**»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, identificato da un codice aziendale;

«**Attività**»: tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie;

«**Allevamento**»: attività di un operatore che alleva ed è responsabile di uno o più suini in uno stabilimento;

«**Operatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, che qualora non sia il proprietario del suino agisce in accordo e per conto di quest'ultimo ai fini della gestione del sistema I&R;

«**Proprietario**»: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un suino;

Obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti ordinari e degli operatori

1. L'operatore (persona fisica o giuridica), prima di iniziare la propria attività e per assolvere agli obblighi di legge deve registrarsi o nell'ambito di uno stabilimento già esistente o richiedere la registrazione di un nuovo stabilimento nel quale verranno detenuti gli animali, attraverso il **SUAPE** competente per territorio. **L'operatore responsabile degli animali può non essere il proprietario degli stessi.** Nei casi in cui l'operatore è una società, nelle richieste, deve essere indicato il legale rappresentante.

Il SUAPE, in quanto soggetto unico responsabile, ricevuta la comunicazione e fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni necessarie, ne cura la trasmissione a tutti gli enti interessati, ivi compresi i **Servizi Veterinari**.

Ricevuta la comunicazione dal SUAPE, la ASSL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione che comprende anche la **planimetria** e la **relazione contenente la descrizione dell'attività svolta**, oltre che **le specifiche tecniche delle attrezzature presenti**. Se necessario, la ASSL richiede all'operatore di presentare ulteriori documenti (**efficienti dispositivi manuali o meccanici tali da garantire il contenimento degli animali secondo la loro categoria di appartenenza (manuale operativo 2.4.1)**). Se i dati della documentazione sono congruenti con i requisiti normativi in materia di sanità e benessere animale, la ASSL registra in BDN lo stabilimento e la relativa attività (operatore di suini).

La ASL effettua un **sopralluogo/visita obbligatoria** prima della registrazione, per le nuove aperture e per variazioni sostanziali dell'allevamento quali: richiesta aumento capacità struttura, ampliamenti o consistenti modifiche strutturali degli stabilimenti suini, per verificare il rispetto dei requisiti richiesti. Per tutti gli stabilimenti la verifica sarà comunque effettuata durante le attività ufficiali di controllo routinarie e ogni volta che la ASL lo ritenga opportuno, anche in fase di pre-registrazione.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Registrazione stabilimenti e operatori FAMILIARI

Per la registrazione di allevamenti familiari **o Non DPA** è possibile la registrazione in BDN direttamente presso la ASSL e non tramite SUAPE. In tali casi la ASSL, prima della registrazione, controlla direttamente la conformità documentale e, in caso di incongruenze, esegue sempre un sopralluogo per la verifica dei requisiti di sua competenza.

L'apertura dell'allevamento **familiare o Non DPA** deve essere comunicata al Comune nel cui territorio ricade l'allevamento. Se ritenuto opportuno, la ASSL può richiedere alle Autorità Comunali la valutazione di aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali (abusi edilizi).

Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario né un altro allevamento familiare della stessa specie.

- Nell'allevamento familiare è possibile **detenere suini per autoconsumo (massimo 4 capi da ingrasso, esclusi verri e scrofe); senza alcuna attività commerciale**, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall'Autorità competente.
- **Orientamento NON DPA:** suini detenuti da privati cittadini presso le proprie residenze o abitazioni private fino ad un massimo di due suini e non è applicabile a rifugi per animali, né ad altre situazioni in cui gli animali sono tenuti per scopo ricreativo, dimostrativo, culturale e altro (**massimo 2 capi NON DPA e non adibiti alla riproduzione**).

Il luogo in cui saranno detenuti gli animali dovrà possedere i requisiti strutturali conformi alla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica igienico-sanitaria, ambientale e quelle relative alla destinazione d'uso e tutte le vigenti norme sul benessere e sulla sanità degli animali.

Comunicare entro 7 giorni tramite SUAPE, o direttamente ai Servizi Veterinari nel caso di allevamenti familiari, ogni variazione dei dati dell'attività registrate nella BDN, cambio operatore, cessazione, sospensione temporanea dell'attività, riattivazione delle attività temporaneamente sospese, variazioni significative delle attività registrate e riconosciute dell'orientamento produttivo, della tecnica produttiva, della tipologia allevamento.

Non sono considerate modifiche dell'attività da comunicare tramite SUAPE: la variazione del proprietario degli animali, la variazione del rappresentante legale di persone giuridiche.

Tipologie struttura allevamenti ordinari

- **Orientamento da riproduzione a ciclo aperto:** suini destinati alla riproduzione. I nuovi nati possono essere destinati alla riproduzione o ingrasso e possono essere movimentati verso altri allevamenti o al macello;
- **Orientamento da riproduzione a ciclo chiuso:** sono detenuti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso e successiva destinazione alla macellazione;
- **Orientamento da ingrasso:** sono detenuti suini nelle varie fasi di accrescimento con distinzione ciclo completo (dallo svezzamento fino alla macellazione); svezzamento o sito 2 (sono detenuti suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad allevamenti

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



da ingrasso o ad allevamenti da riproduzione finissaggio o sito 3 (sono detenuti suini fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente al macello);

- **Orientamento “STRUTTURA FAUNISTICA VENATORIA PER CINGHIALI”:** cinghiali detenuti, anche temporaneamente, in aree recintate degli Istituti faunistici di cui alla Legge 221/2015 e s.m.i.;
- **Orientamento “COLLEZIONE FAUNISTICA”:** suini detenuti esclusivamente per l’esposizione o per la conservazione della specie o per motivi diversi dalle esibizioni, dagli usi zootecnici. L’orientamento “collezioni faunistiche” è distinto in tre indirizzi di attività: A. Giardino zoologico; B. Collezioni faunistiche diverse da giardino zoologico; C. Rifugio per animali.

In tali allevamenti devono essere adottati appositi piani per limitare la riproduzione degli animali in modo da ridurre il sovrappopolamento degli stessi.

Modalità di allevamento

- **Stabulato o Intensivo:** animali detenuti prevalentemente all’interno di fabbricati.
- **Semibrado:** animali detenuti nelle stagioni più favorevoli prevalentemente all’aperto e alimentati principalmente con le risorse naturali disponibili nell’ambiente.
- Le recinzioni del luogo **di allevamento** devono impedire qualsiasi contatto tra i suini allevati ed eventuali suidi selvatici o altri suini (altezza minima di metri 1,50 con maglie strette passo cm 5x5 se romboidale o al massimo cm 10x10 se quadrata)
- **È possibile allevare suini all’aperto in spazi confinati** di superficie non superiore ai 10 o ai 40 ettari a seconda della fascia di rischio del territorio (allevamento confinato semibrado con recinzione di altezza minima di metri 1,50; **il carico massimo sostenibile di animali è di 15 quintali di peso vivo per ettaro**).
- **I Parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi devono rientrare nei limiti fisiologici** (almeno 7 suinetti nati all’anno per ciascuna scrofa presente negli allevamenti estensivi e almeno 12 suinetti nati all’anno per ciascuna scrofa presente negli allevamenti intensivi).
- **Divieto di acquistare, vendere, dare o ricevere in prestito suini**, senza documento di accompagnamento degli animali informatizzato in BDN, anche se trattasi di un solo suino per autoconsumo familiare.
E’ assolutamente vietato il prestito dei verri per la cosiddetta monta itinerante.
- **La movimentazione di suini verso un altro stabilimento** è autorizzata a condizione che lo stabilimento possieda le qualifiche sanitarie di “Azienda certificata per Peste Suina Africana”.
- **L’allevatore deve evitare le occasioni di contatto con allevamenti di altri stabilimenti suinicoli** e deve possedere indumenti da lavoro da utilizzare esclusivamente in stabilimento.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Applicare adeguate misure igieniche per i visitatori i cui ingressi in stabilimento devono essere ridotti al minimo.

- **Informare il Servizio veterinario ASSL in caso di sospetto di malattie infettive o trasmissibili**, di aborti o morti non riconducibili a cause naturali, infortuni, malattie comuni già accertate, in particolare nei casi di sintomi compatibili con pesti suine (aborti, chiazze emorragiche, paralisi, febbre alta, morti)..
- In Sardegna, è autorizzata la movimentazione di suini verso un altro stabilimento a condizione che lo stabilimento di origine abbia uno status sanitario relativo alla malattia di Aujeszky identico o superiore rispetto allo stabilimento di destinazione. Non possono essere tuttavia autorizzate movimentazioni da stabilimenti con sieropositività per Aujeszky o non sottoposte ad almeno un controllo clinico e sierologico per Aujeszky con esito favorevole nei 12 mesi antecedenti la movimentazione.
- **Lo smaltimento degli animali morti** e di altri sottoprodotti di origine animale deve avvenire presso impianti autorizzati o, in deroga, autorizzata dal Sindaco, sotto controllo ufficiale, mediante sotterramento in loco.
- **Registrazioni inerenti su eventuali analisi** effettuate su campioni prelevati da animali, mangimi, acqua.
- **Registrazioni inerenti la natura e l'origine degli alimenti** somministrati agli animali (mangimi), nonché la destinazione e quantità di ogni mangime in uscita; registrazione dei fitosanitari e biocidi.
- **Non alimentare i suini con rifiuti** di mensa/ristorazione, rifiuti casalinghi o avanzi di origine animale.
- **Documentazione effettuazione regolari derattizzazioni.**
- **Disporre in azienda di disinfettanti di provata efficacia nei confronti della Peste Suina Africana** (si rimanda alle pagine successive per le informazioni di dettaglio sui disinfettanti).
- **Presenza piazzola di disinfezione autorizzata per gli allevamenti superiori a 30 capi e compilazione dell'allegato 8.**
- **Gli automezzi che trasportano animali devono essere lavati e disinfettati** presso strutture idonee allo scopo prima di entrare in azienda. Anche gli altri automezzi che trasportano mangimi e attrezzature devono essere puliti e disinfettati.
- **Devono essere rispettate le norme minime per la protezione dei suini** ai sensi del Decreto legislativo n. 122/2011 (controllo giornaliero, illuminazione adeguata, cura degli animali feriti, libertà di movimento, assicurare le previste superfici libere a disposizione di ciascun animale, materiali e attrezzature non nocive, qualità dell'aria e ambientale entro limiti non dannosi, zona

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



adeguata e asciutta in cui gli animali possono coricarsi, permettere agli animali di poter vedere altri suini, divieto di somministrazione di sostanze estranee).

- **È consentita la macellazione di suini in stabilimento per il consumo domestico privato (autoconsumo familiare):**
 - a) fino ad un massimo di 4 suini adulti nel caso di allevamenti familiari nel corso dell'anno;
 - b) fino ad un massimo di 4 suini adulti e 30 lattonzoli nel caso di allevamenti da riproduzione nel corso dell'anno.

COMPITI DELL'OPERATORE DELL'ALLEVAMENTO

Identificazione e registrazione dei suini:

- **In tutti i suini nati in stabilimento, esecuzione di un Tatuaggio**, riportante il codice aziendale, nel padiglione auricolare sinistro, entro i 70 giorni di età o, comunque, prima che i suini lascino l'azienda nella quale sono nati. Se la cute è pigmentata e il tatuaggio risulti illeggibile o poco visibile, dovrà essere aggiunta una Marca auricolare riportante il codice aziendale.
- **Negli allevamenti suini ai capi destinati alla riproduzione, verri e scrofe**, in aggiunta al suddetto tatuaggio, applicazione della marca riportante un numero individuale al padiglione auricolare destro, all'atto della prima monta o intervento fecondativo. Tali specifiche Marche possono essere ordinate esclusivamente tramite la BDN (Banca Dati Nazionale anagrafe zootecnica)

Assicurare l'aggiornamento della BDN (Registro di stalla informatizzato nella BBN), direttamente in prima persona oppure tramite delegato:

- **Registrazione nella BDN dei codici individuali dei Riproduttori, sia maschi che femmine**, entro 7 giorni dall'applicazione della Marca nel padiglione auricolare destro.
- **Compilazione nella BDN del Documento di accompagnamento degli animali** informatizzato.
- **Registrazione nella BDN delle uscite e degli ingressi dei suini**, entro 7 giorni dall'evento
- **Registrazione nella BDN delle richieste di Identificativi o Marche auricolari per i Riproduttori**. La ASSL provvederà alla successiva validazione delle richieste di Identificativi.
- **La scomparsa per furto o smarrimento degli animali e degli identificativi** deve essere denunciata entro 48 ore alle forze di polizia (Carabinieri o altre) e al Servizio veterinario della ASSL che provvederà alla registrazione dei relativi capi nella BDN.



AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE SUINA NELLA BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica)

Per registrare i dati nella BDN l'allevatore può agire secondo le seguenti due modalità:

- 1) Operare direttamente in prima persona nella BDN** (www.vetinfo.it), previa acquisizione della **CNS, CIE o SPID**, e delle credenziali di accesso alla BDN, tramite la funzione **Richiedi l'account** alla pagina www.vetinfo.it, colonna a sinistra: richiesta account per accesso a VETINFO.
- 2) Delegare una delle seguenti persone o soggetti:** Veterinari aziendali di fiducia, CAA, AARS, altre ~~specifiche~~ persone delegate. Nell'ipotesi in cui l'allevatore deleghi altre persone, è necessario il conferimento della **delega per iscritto e la registrazione in BDN della stessa**. Nel contratto di delega, le parti, delegante e delegato, stabiliscono i tempi e i modi, documentabili, di comunicazione degli eventi da parte del delegante, per la registrazione in BDN da effettuare dal delegato entro i tempi previsti dal D.lgs. l&R 134/2022 e dal manuale operativo.

Una volta in possesso delle credenziali di accesso o account per l'accesso in BDN, recarsi al Servizio Sanità Animale per **revocare la delega, se in possesso della ASSL**, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla seguente pagina web della ASSL Medio Campidano: <https://www.aslmediocampidano.it/servizio/sanita-animale/> oppure inviare una mail al seguente indirizzo sanita.animale@aslmediocampidano.it o una PEC al seguente indirizzo sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it allegando il suddetto modulo di revoca della delega.

Da questo momento sarà cura dell'allevatore operare direttamente in BDN **solamente dopo avere effettuato la "Registrazione nuova delega"** nella seguente schermata della BDN: Anagrafiche – Allevamenti – Registrazione nuova delega.

MACELLAZIONE DEI SUINI IN AZIENDA PER AUTOCONSUMO FAMILIARE (CONSUMO DOMESTICO PRIVATO)

La ASSL autorizza la macellazione dei suini da destinare all'esclusivo autoconsumo nell'ambito familiare nel rispetto dei seguenti requisiti e condizioni:

- **Numero massimo di suini** che si possono macellare previa apposita richiesta scritta al Servizio Veterinario ASL:
 - **stabilimenti familiari: 4 suini adulti nel corso dell'anno** (allevamenti fino ad un massimo di 4 suini da ingrasso, non riproduttori, esclusivamente destinati all'autoconsumo,). Nella stesso stabilimento non è consentito più di un allevamento familiare.
 - **allevamenti da riproduzione: 4 suini adulti e 30 lattonzoli nel corso dell'anno.**
- **La carne e i prodotti di origine suina** devono essere destinati all'esclusivo autoconsumo familiare. È vietata qualsiasi forma di commercializzazione di carne e prodotti provenienti da dette macellazioni fatte salve le deroghe per agriturismo e simili (Legge Regionale 11/2015).

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



- **Macellare in azienda suini solamente se** in buono stato di salute e dopo aver ricevuto autorizzazione dalla ASSSL.
- **Rispettare le buone prassi igieniche** durante le operazioni di macellazione.
- **Procedere allo stordimento dell'animale** con i mezzi consentiti dalle normative vigenti e, subito dopo, provvedere all'immediato dissanguamento dell'animale.
- **Consegnare al Servizio veterinario ASSSL** i campioni da inviare al laboratorio:
 - 1) Lattonzoli sopra i 35 giorni un pezzo di muscolo del diaframma;
 - 2) Capi di età compresa tra i 3 e i dodici mesi, una provetta di sangue, un pezzo di milza, un pezzo di muscolo del diaframma;
 - 3) Capi di età superiore all'anno un pezzo di milza e di diaframma.
- **Rendere disponibili per la visita ispettiva** Veterinaria post-mortem, le carni e i visceri quando richiesto dalla ASSSL.
- **Non consumare la carne, i visceri e i prodotti** di origine suina prima della comunicazione dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio da parte del Servizio Veterinario ASSSL.
- **Pagamento dei Diritti Sanitari dovuti in caso di richiesta di visita ispettiva da parte dell'allevatore**, secondo le modalità comunicate dalla ASSSL.
- **Partecipazione ai corsi di formazione** igienico-sanitari organizzati dalla ASSSL, dall'Assessorato Regionale all'agricoltura o da altri enti.

Le inosservanze alle suddette disposizioni sono perseguite a norma di legge e possono determinare l'esclusione o la riduzione dai pagamenti dei premi comunitari, la sospensione o la revoca delle qualifiche sanitarie dell'allevamento con conseguente limitazioni alla commercializzazione degli animali.

Per maggiori e più dettagliate informazioni contattare i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria ASSSL Medio Campidano, secondo le seguenti modalità:

- Telefonare al numero 0709359500 - 070 9359492 Poliambulatorio di Sanluri
- Telefonare al numero 070 97611650 Poliambulatorio di Guspini
- Visitare la pagina web della ASSSL di Sanluri - sezione Ufficio Anagrafe Zootecnica
<http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=15&s=6&v=9&c=4618&esn=Primo+piano&na=1&n=10>
- Inviare una mail al seguente indirizzo sanita.animale@aslmediocampidano.it

Inviare una PEC al seguente indirizzo: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Principali Normative di riferimento vigenti :

- Decreto Legislativo 134/2022 e Decreto 07 marzo 2023 Manuale Operativo per la gestione del Sistema I&R.
- Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 28 - Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda.
- Determinazione RAS n. 3 , prot. 344 del 27/06/2023 “ Provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2023 e 2024, e nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2023-2024”
- D.lvo 122/2011 “Norme minime per la protezione dei suini”.
- Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 625/2016, recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (“pacchetto igiene”).
- Reg. CE 1069/2009 – Reg. CE 142/2011 (normativa sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale).
- D.Lgs 193/2006 – D.lvo 158/2006 (codice dei medicinali veterinari e divieto di utilizzo di sostanze ormoniche).

DISINFETTANTI PER LA PESTE SUINA AFRICANA DA DETENERE IN STABILIMENTO

- **IDROSSIDO DI SODIO 2%** (Soda caustica – Environ D) - aspersione su animali abbattuti, nei locali e trattamento delle deiezioni.
- **COMPLESSO POTASSIO PEROSSIDOMONOSOLFATO + ACIDO MALICO + ACIDO SULFAMIDICO + DODECILBENZENSULFONATO + SODIOESAMETAFOSFATO 1%** (Virkon ed altri) - Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti.
- **CARBONATO DI SODIO 40% (pH 11,6 , 95°C)** - Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili.
- **ORTOFENILFENOLO 1% (Environ D)**
- **FORMALINA 6-10%** - Trattamento utensili.
- **IODIO E DERIVATI**
- **LYSOL 5%** - Automezzi , divise dal lavoro, utensili.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Sanzioni

Mancata registrazione stabilimento

➤ **Infrazione art. 5 D.lgs 134/2022 comma 1 e 2 :**

- 1) gli operatori prima di iniziare la propria attività assolvono gli obblighi previsti dagli art. 5...ai fini della registrazione degli stabilimenti ed attività di loro pertinenza..
- 2) Gli operatori richiedono la registrazione in BDN con le modalità previste nel manuale operativo

Sanzione art. 17 comma 1, D.lgs 134/2022 da 750 euro a 7.500 euro

Mancata registrazione attività

➤ **Infrazione art. 5 D.lgs 134/2022 comma 1 e 2**

Sanzione art. 17 comma 1, D.lgs 134/2022 da 750 euro a 7.500 euro

Mancata comunicazione delle modifiche e cessazione delle attività

➤ **Infrazione art. 5 comma 5 lettera c) D.lgs 134/2022;**

Sanzione art. 17 comma 3 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1.500

Mancata compilazione modello di accompagnamento animali

➤ **Infrazione art. 8 comma 7 D.lgs 134/2022 : l'operatore dello stabilimento di provenienza**

Sanzione art. 18 comma 2 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascuna movimentazione irregolare

Mancata registrazione movimentazioni in ingresso e in uscita ed altri eventi (nascite, identificazione, morte)

(sanzione mancato documento accompagnamento per chi riceve animali)

➤ **Infrazione art. 9 comma 5 D.lgs 134/2022 ;**

Sanzione art. 18 comma 6 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascun documento o ciascun evento non comunicato.

Mancato annullamento del documento di accompagnamento quando la movimentazione non viene effettuata

➤ **Infrazione dell'art. 8 comma 7 lettera b D.lgs 134/2022**

Sanzione art. 18 comma 3: da 150 euro a 1500 euro se non rettifica le informazioni o non annulla il doc. di accompagnamento

Mancata comunicazione furto, smarrimento o ritrovamento documento o mezzi di identificazione entro 48 ore

➤ **Infrazione art. 9 comma 6 D.lgs 134/2022 ;**

Sanzione art. 18 comma 6 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascun documento o ciascun evento non comunicato.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Mancata identificazione suini

➤ **Infrazione art. 9 comma 1 (identificazione Individuale)**

Sanzione art. 18 comma 4 (quando è garantita la rintracciabilità) D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascun animale irregolare

Sanzione art. 18 comma 5 (quando è impossibile l'identificazione o la rintracciabilità) D.lgs 134/2022 da euro 1500 a euro 9000 per ciascun animale irregolare

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it